



Repertorio n.21.729

Raccolta n. 14.107

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di giugno.

27/06/2025

In Milano, via Montebello n. 27.

Io sottoscritto, **Avv. Giovanni Ricci, Notaio** in Milano, iscritto al ruolo presso il Collegio Notarile di Milano, provvedo a redigere il verbale di assemblea della società per azioni di diritto italiano denominata

"ESPE S.P.A."

con sede in Grantorto (PD), Via Dell'artigianato n. 6, con capitale sociale di Euro 2.428.155,00 (duemilioniquattrocentoventottomilacentocinquantacinque), interamente versato, suddiviso in n. 12.140.775 (dodicimilonicentoquarantamilasettecentosettantacinque) azioni dematerializzate, prive di valore nominale, di cui n. 9.140.775 (novemilonicentoquarantamilasettecentosettantacinque) azioni di categoria "Ordinarie" e n. 3.000.000 (tremilioni) azioni di categoria "A" a voto plurimo, iscritta presso il Registro delle Imprese di Padova con il codice fiscale e numero di iscrizione: 00378170286, ed iscritta al R.E.A. con il numero PD - 130612, società con azioni ordinarie quotate sul mercato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A."

tenutasi alla mia costante presenza,

in data 27 (ventisette) giugno 2025 (duemilaventicinque),

mediante collegamento audio/video così come previsto dall'art. 16 dello statuto sociale

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

4. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a euro 7.140,00 mediante l'emissione di massime n. 35.700 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2025 - 2026". Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società medesima, e per essa dal Consigliere delegato MARIGA Simone, nato a Cittadella (PD) il 20 maggio 1971, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ.

L'assemblea si è svolta come segue.

Ai soli fini di una migliore intelligibilità del presente verbale nel prosieguo si utilizza il tempo presente pur riferendosi a fatti avvenuti prima d'ora.

Alle ore 09.00 assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e statuto, il signor MARIGA Simone, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, ai sensi di legge e statuto, è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 12 giugno 2025, e, in pari data, per estratto, contenente tutti gli elementi di

REGISTRATO A
MILANO - DP II
Il 09 luglio 2025
al n. 72601 serie 1T
Euro 356,00

cui all'art. 2366,1° comma, del Codice Civile, sul quotidiano "Il Giornale";
- che, in ragione della possibilità stabilita ai sensi dell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con il c.d. decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202) convertito nella legge n. 15 del 21 febbraio 2025 – si prevede, in particolare: (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite Computershare S.p.A., uffici di Torino, via Nizza n. 262/73, rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (rispettivamente, il "Rappresentante Designato" e il "TUF"), con le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF; (iii) lo svolgimento dell'Assemblea anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convocata e tenuta presso la sede sociale della Società in Grantorto (PD), alla via dell'Artigianato n. 6;

- la società Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato – come risulta dal modulo di delega – ha dichiarato di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135 decies TUF; tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle Istruzioni di voto;

- il capitale sociale sottoscritto e versato oggi risultante al registro delle imprese ammonta ad Euro 2.428.155,00 (duemilioni quattrocentoventottomilacentocinquantacinque) ed è diviso in n. 12.140.775 (dodicimilioni centoquarantamilasettecentosettantacinque) azioni senza indicazione del valore nominale, di cui:

- n. 9.140.775 (novemilioni centoquarantamilasettecentosettantacinque) Azioni Ordinarie, che attribuiscono un voto ciascuna, e

- n. 3.000.000 (tre milioni) Azioni A a voto plurimo, che attribuiscono n. 3 (tre) voti ciascuna;

- pertanto i diritti di voto esercitabili sono pari a n. 18.140.775 (diciottomilioni centoquarantamilasettecentosettantacinque);

- alla data della corrente assemblea la Società non detiene azioni proprie;

- le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile;

- per quanto a conoscenza della Società, sulla base della documentazione disponibile, non risultano in essere patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341 bis e seguenti del Codice Civile.

A richiesta del notaio e per gli effetti dell'art. 2341-ter del Codice Civile, il Rappresentante Designato – in persona di Giuseppe Piconese, collegato

con mezzi di telecomunicazione – dichiara che i propri deleganti non hanno dichiarato al medesimo Rappresentante Designato l'esistenza di patti parasociali.

Il Presidente riprende e precisa ancora:

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 15.4 dello statuto vigente;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 15.4 dello statuto vigente;
- che la votazione all'odierna assemblea avrà luogo mediante comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato;
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale risultano:

1) **ESPE TECNOLOGIE S.R.L.**, titolare di n. 6.722.500 (seimilionsettecentoventiduemilacinquecento) azioni di categoria "Ordinarie" e di n. 3.000.000 (tremilioni) azioni di categoria "A", complessivamente pari all'80,08% (ottanta virgola zero otto per cento) del capitale sociale e all'86,67% (ottantasei virgola sessantasette per cento) dei diritti di voto;

2) **BANCA CIC**, titolare di n. 1.008.000 (unmilioneottomila) azioni di categoria "Ordinarie", complessivamente pari 8,30% (otto virgola trenta per cento) del capitale sociale e al 5,56% (cinque virgola cinquantasei per cento) dei diritti di voto.

Il Presidente dichiara che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società e che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Il notaio, per conto del Presidente, riprende la parola dando atto:

- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti, sia in presenza che mediante mezzi di telecomunicazione, sé medesimo Presidente, il signor MENEGETTI Enrico quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri Cristian Bernardi, Franco Favero, Fabio Meneghetti e Arturo Lorenzoni, mentre risulta assente giustificato il Consigliere Luigino Sambugaro;
- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti, sia in presenza che mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Andrea Benetti ed i sindaci effettivi Pierantonio Dal Lago e Lorenzo Pegorin;
- che sono in assemblea rappresentate - per delega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A., nella persona di Giuseppe Piconese, il quale, come detto, è collegato mediante mezzi di telecomunicazione - n. 9.905.500 (novemilioninovecentocinquemilacinquecento) azioni, di cui n. 6.905.500 (seimilioninovecentocinquemilacinquecento) azioni ordinarie e n. 3.000.000 (tremilioni) azioni A a voto plurimo, portate da n. 2 (due) aventi diritto, sul complessivo numero di 12.140.775 (dodicimilionicentoquarantamilasettecentosettantacinque) azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari all'81,58% (ottantuno virgola cinquantotto per cento) del capitale sociale, e che le azioni intervenute in assemblea danno diritto a n. 15.905.500

(quindicimilioninovecentocinquemilacinquecento) voti, che rappresentano l'87,67% (ottantasette virgola sessantasette per cento) dei voti complessivamente spettanti agli azionisti, tenuto conto di quanto dianzi precisato;

- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante la disciplina in materia di trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, (il "GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche mediante collegamento audio/videoconferenza, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita e atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione **dell'unico punto** posto all'ordine del giorno, inerente alla parte straordinaria il Presidente fa pieno rinvio alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Propone quindi l'omissione della lettura della relazione illustrativa essendo stata la medesima pubblicata e, pertanto, nota agli interessati. Nessuno si oppone.

Chiede quindi al notaio di dare lettura della relativa proposta di deliberazione; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

" L'Assemblea Straordinaria di Espe S.p.A.,

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;

- preso atto delle deliberazioni assunte dall'assemblea in seduta ordinaria relative all'approvazione del nuovo piano di incentivazione basato su strumenti finanziari "Piano di Stock Grant 2025-2026"

DELIBERA

- di aumentare il capitale sociale gratuitamente ed in via scindibile, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2025-2026", per massimi Euro 7.140, da imputarsi integralmente a capitale sociale, e per massime n. 35.700 azioni ordinarie Espe S.p.A., senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione ed aventi godimento regolare, da eseguirsi in più tranche, nei termini e alle condizioni del suddetto piano;

- di modificare l'art. 6 dello statuto sociale mediante inserimento di un nuovo comma avente il seguente tenore: "In data 27 giugno 2025, l'Assemblea straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., ha deliberato di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, il capitale sociale, per massimi Euro 7.140 (settemilacentotrentacinque) da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 35.700 (trentacinquemilasettento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del piano di stock

grant denominato "Piano di Stock Grant 2025-2026", approvato dall'Assemblea ordinaria in pari data, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine;"

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2025-2026", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 6 del vigente statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale ed il numero delle azioni ordinarie in circolazione, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 del codice civile ed il deposito di volta in volta dello statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del codice civile;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica, anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato".

Terminata la lettura della proposta da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle medesime, come segue:

- favorevoli n. 15.722.500 (quindicimilionsettecentoventiduemilacinquecento) voti pari al 98,84% (novantotto virgola ottantaquattro per cento) del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea;

- contrari n. 183.000 (centottantatremila) voti pari all'1,15% (uno virgola quindici per cento) del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea;

- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo

Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999 (il Regolamento Emittenti), se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18 dello statuto sociale rinvia.

Il notaio, per conto del Presidente, ribadisce che l'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara l'Assemblea chiusa alle ore 09.14

* * * * *

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi all'esito della votazione;
- sotto la lettera "**B**", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito;
- sotto la lettera "**C**", il testo di statuto aggiornato in conseguenza della delibera assunta.


Detto verbale scritto in parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia consta due fogli, per facciate sei
É sottoscritto alle ore 09.50

FIRMATO:

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)

Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2025SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero **2** azionisti legittimati ad intervenire in assemblea, rappresentanti in proprio o per delega n° **9.905.500** azioni di cui **6.905.500** azioni ordinarie e **3.000.000** azioni voto plurimo, pari al **81,588696%** delle n. **12.140.775** azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a **15.905.500** diritti di voto pari al **87,678173%** del totale dei diritti di voto.



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI


| N° | PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie | | AZIONI Privilegiate | | | ASSENZE ALLE VOTAZIONI | | | | |
|----|--|------------------|-----------|---------------------|-----------|---|------------------------|---|---------------------|---|-------------------------|
| | | Rappresentate | Dettaglio | Rappresentate | Dettaglio | 1 | 2 | 3 | Assemblea Ordinaria | 4 | Assemblea Straordinaria |
| 1 | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIUSEPPE PICONESE - PER DELEGA DI AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE AGENTE:BNPP LUXEMBOURG | 183.000 | | | | - | - | - | | | |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIUSEPPE PICONESE - PER DELEGA DI ESPE TECNOLOGIE SRL | 6.722.500 | 183.000 | 3.000.000 | | F | F | C | | | |
| | | | 6.722.500 | 3.000.000 | | F | F | F | | | |

Intervenuti n° 2 rappresentanti in proprio o per delega 6.905.500 azioni Ordinarie e 3.000.000 azioni Privilegiate

Legenda:

- 1 Approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 e Relazione sulla Gestione, esame relazioni del Collegio Sindacale e Società di Revisione. Presentazione Bilan
- 2 Destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3 Approvazione del "Piano di Stock Grant 2025 - 2026" destinato ai dipendenti di ESPE S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4 Aumento gratuito del capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 35.700 nuove azioni ordinarie, a servizio del "Piano di Stock Grant 2025 - 2026". Modifica a

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione




Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2025

POSIZIONE ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE

Oggetto : 4.Aumento gratuito del capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 35.700 nuove azioni ordinarie, a servizio del "Piano di Stock Grant 2025 - 2026". Modifica articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Risultano ora presenti in aula n° 2 aventi diritto al voto, che rappresentano numero **9.905.500** azioni di cui **6.905.500** azioni ordinarie e **3.000.000** azioni voto plurimo, pari al **81,588696%** del capitale Sociale e al **87,678173%** dei diritti di voto, di cui n° **0** rappresentate in proprio e n° **9.905.500** per delega.

Vengono ammesse al voto numero **9.905.500** azioni per un totale di **15.905.500** di diritti di voto pari al **100,000000%** dei diritti di voto rappresentati in aula.



Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **4.Aumento gratuito del capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 35.700 nuove azioni ordinarie, a servizio del "Piano di Stock Grant 2025 - 2026". Modifica articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**


Hanno partecipato alla votazione:

numero **2** azionisti legittimati ad intervenire in assemblea, rappresentanti in proprio o per delega n° **9.905.500** azioni di cui **6.905.500** azioni ordinarie e **3.000.000** azioni voto plurimo, pari al **81,588696%** delle n. **12.140.775** azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a **15.905.500** diritti di voto pari al **87,678173%** del totale dei diritti di voto.

Hanno votato:

| | | %VOTI RAPPRESENTATI (Quorum deliberativo) | %VOTI AMMESSI | %TOT. DIRITTI DI VOTO |
|--------------------|------------|--|----------------------|----------------------------------|
| Favorevoli | 15.722.500 | 98,849455 | 98,849455 | 86,669395 |
| Contrari | 183.000 | 1,150545 | 1,150545 | 1,008777 |
| SubTotale | 15.905.500 | 100,000000 | 100,000000 | 87,678173 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 15.905.500 | 100,000000 | 100,000000 | 87,678173 |

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.




Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 4. Aumento gratuito del capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 35.700 nuove azioni ordinarie, a servizio del "Piano di Stock Grant 2025 - 2026". Modifica articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|--------------------------------------|--|---------|------------|-------------------|
| 2 | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIUSEPPE PICONESE | 0 | 0 | 0 |
| **D | ESPE TECNOLOGIE SRL | 0 | 15.722.500 | 15.722.500 |
| Totale voti | | | | 15.722.500 |
| Percentuale votanti % | | | | 98,849455 |
| Percentuale Diritti di Voto % | | | | 86,669395 |



Azionisti:
Azionisti in proprio:


1 Teste:
0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 4. Aumento gratuito del capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 35.700 nuove azioni ordinarie, a servizio del "Piano di Stock Grant 2025 - 2026". Modifica articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA` DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIUSEPPE PICONESE | 0 | 0 | 0 |
| **D | AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE | 0 | 183.000 | 183.000 |
| Totale voti | | | | |
| Percentuale votanti % | | | | |
| Percentuale Diritti di Voto % | | | | |



Azionisti: 1
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 0


Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 4. Aumento gratuito del capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 35.700 nuove azioni ordinarie, a servizio del "Piano di Stock Grant 2025 - 2026". Modifica articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|-----------------|---------|--------|--------|
| Totale voti | | | | |
| Percentuale votanti % | | | | |
| Percentuale Diritti di Voto % | | | | |



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 0

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 giugno 2025 ore 9.00 (prima convocazione)

4 luglio 2025 ore 9.00 (seconda convocazione)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ESPE S.P.A. SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DELGIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ESPE S.p.A. (di seguito anche la "Società" o "ESPE") vi ha convocato, al fine, tra l'altro, di sottoporvi, quale terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, l'approvazione del piano di *stock grant* denominato "Piano di Stock Grant 2025-2026" per l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie Espe S.p.A. (le "Azioni") a taluni dipendenti della Società (rispettivamente, il "Piano di Stock Grant" o il "Piano").

1. Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant costituisce uno strumento che, mediante l'attribuzione di strumenti rappresentativi del capitale sociale della Società in base al raggiungimento di obiettivi dei Beneficiari (come *infra* definiti), permette di focalizzare l'attenzione dei Beneficiari verso obiettivi di interesse strategico per la Società favorendo la loro fidelizzazione ed incentivando la permanenza in seno alla stessa.


La Società, dunque, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale, ritiene che il Piano di Stock Grant costituisca uno strumento capace di sviluppare per le risorse chiave un senso di appartenenza attraverso l'attribuzione di strumenti rappresentativi del valore della Società.

Le ragioni dell'adozione del Piano di Stock Grant risiedono nella necessità di creare un idoneo strumento di incentivazione, nonché di attrazione e fidelizzazione del personale ("Retention") in grado di commisurare tale ulteriore componente variabile della remunerazione complessiva dei Beneficiari a parametri oggettivi e predeterminati quali la creazione di nuovo valore per il Gruppo, nonché ad allineare gli interessi dei beneficiari all'interesse degli azionisti e degli stakeholders del Gruppo, nella prospettiva di perseguire il successo sostenibile della Società e il continuo incremento di valore nel medio-lungo termine.

Il Piano di Stock Grant si prefigge, infatti, di consolidare le risorse "chiave" della stessa, in una prospettiva di sempre maggiore coinvolgimento, consapevolezza e coordinamento, oltre, naturalmente, che incentivazione e fidelizzazione nel medio-lungo periodo.

Le ragioni ed i criteri in base ai quali la Società stabilirà il rapporto tra l'attribuzione delle Azioni ed altri componenti della retribuzione complessiva dei Beneficiari sono volti a realizzare un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società dei soggetti che ricoprono posizioni determinanti e/o svolgono attività rilevanti per la crescita e lo sviluppo di quest'ultima e, in generale, del Gruppo.

Attraverso l'implementazione del Piano di Stock Grant, dunque, la Società intende promuovere e perseguire i seguenti obiettivi:



- attrarre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e professionalità richieste dal ruolo ricoperto nella Società e, pertanto, sviluppare ulteriormente politiche di *attraction* verso figure manageriali e professionali di talento, al fine del continuo sviluppo e rafforzamento delle competenze chiave e distintive della Società e sviluppare ulteriormente politiche di Retention volte a fidelizzare le risorse chiave aziendali ed incentivare la loro permanenza nella Società;
- perseguire il successo sostenibile della Società;
- introdurre politiche tendenti a fidelizzare le risorse chiave aziendali ed incentivare la loro permanenza nella Società.

2. Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant prevede l'attribuzione gratuita a ciascuno dei Beneficiari individuati all'interno della categoria di destinatari indicata al successivo paragrafo 3, del diritto di ricevere dalla Società, a titolo gratuito, le Azioni (i "Diritti").

Il Piano di Stock Grant ha, quindi, per oggetto, l'attribuzione gratuita di Diritti, che attribuiscono il diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito, Azioni al verificarsi di alcuni termini e condizioni.

Il Piano di Stock Grant prevede l'assegnazione di massime complessive n. 35.700 Azioni.

A servizio del Piano potranno essere utilizzate, a discrezione del Consiglio di Amministrazione:

- Azioni rivenienti da un aumento del capitale a titolo gratuito, e/o
- previa autorizzazione assembleare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, azioni proprie di cui la Società abbia acquisito la titolarità.

Il Piano sarà disciplinato dal relativo regolamento che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione (il "Regolamento del Piano").

La maturazione dei Diritti e l'attribuzione delle Azioni è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'avveramento delle condizioni al termine del relativo periodo di vesting (come *infra* meglio precisato).

Al fine di incentivare la permanenza dei Beneficiari all'interno del Gruppo attraverso il mantenimento del loro rapporto con la Società, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che la maturazione dei Diritti, pari a complessivi massimi n. 35.700, e la corrispondente attribuzione delle Azioni è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione, del raggiungimento della condizione di permanenza (non in periodo di preavviso) del rapporto con la Società alla relativa data di assegnazione (l'"Obiettivo Retention").

L'attribuzione delle Azioni e la relativa consegna è pertanto subordinata:

- al raggiungimento dell'Obiettivo Retention;
- alla decorrenza del periodo di vesting del Beneficiario determinato all'uopo dal Consiglio di Amministrazione;

- alla sussistenza, al termine del periodo di *vesting*, del rapporto di lavoro in essere tra i Beneficiari e la Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori assegnazioni a favore di Beneficiari anche entrati a fare parte della Società durante il periodo di vigenza del Piano nel rispetto dei termini e delle condizioni del Regolamento, non oltre il 31 dicembre 2026 e, comunque, entro i complessivi massimi Diritti previsti dal Piano, pari a 35.700.

Peraltro, il Consiglio di Amministrazione potrà destinare a favore di ulteriori Beneficiari dallo stesso individuati nell'ambito del Piano, nel rispetto dei termini e delle condizioni del Regolamento, i Diritti che tornino nella disponibilità del Piano a seguito della perdita definitiva da parte del Beneficiario degli stessi come, ad esempio, in caso di cessazione del Rapporto.


Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio sindacale, e senza necessità di ulteriori approvazioni da parte dell'Assemblea degli Azionisti, avrà la facoltà di apportare al Regolamento tutte le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano, nel rispetto degli obiettivi e della finalità dallo stesso perseguiti qualora:

- vengano eseguite operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) fusioni; (ii) scissioni; (iii) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni; (iv) riduzioni del valore nominale delle Azioni per perdite; (v) aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura; (vi) raggruppamento o frazionamento di Azioni; ovvero (vii) modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sui Diritti, sulle Azioni o sul Piano;
- ricorrano altri eventi di natura straordinaria e/o non ricorrente (quali acquisizioni o cessioni di partecipazioni ovvero di azienda o ramo d'azienda) considerati di particolare rilevanza e/o attualmente non previsti dai piani manageriali, inclusi mutamenti significativi dello scenario macroeconomico o competitivo ovvero modifiche legislative o regolamentari, o comunque qualsiasi evento idoneo a influire sul Piano.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare, integrandoli o diminuendoli, tra l'altro, in via esemplificativa e non tassativa: (i) la definizione e/o il numero massimo e/o le caratteristiche dei Diritti e/o delle Azioni oggetto del Piano, tenuto conto del numero di nuove azioni ordinarie della Società rivenienti da aumenti di capitale eventualmente deliberati al servizio del Piano e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione e dei diritti già attribuiti ai sensi del Piano e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione, anche su base azionaria; (ii) le condizioni di attribuzione delle Azioni; (iii) gli Obiettivi Retention e il relativo periodo di *vesting*.

In caso, poi:

- di promozione di un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio ovvero di *delisting*, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di procedere (autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea) all'accelerazione del Piano, con assegnazione (anche attraverso il relativo



controvalore monetario) delle Azioni, riproporzionate *ratione temporis* sulla base della porzione del periodo di *vesting* già trascorsa e/o del livello di raggiungimento degli indicatori di *performance* al momento dell'accelerazione, anticipatamente rispetto ai termini del Piano ed, eventualmente, anche a prescindere dall'avveramento di tutta o parte delle condizioni previste dal Piano medesimo, nello spirito di conservare convergenza fra gli interessi dei Beneficiari e gli interessi degli azionisti e nel comune intento di creare valore sostenibile anche in considerazione degli interessi degli altri *stakeholders*;

- di perfezionamento (anche all'esito di un'operazione prevista dal punto che precede) di un'operazione di cambio di controllo (per tale intendendosi esclusivamente un'operazione in cui un soggetto terzo diverso dall'attuale azionista di riferimento acquisisca il controllo di diritto della Società), i Beneficiari avranno diritto all'Assegnazione (anche attraverso la corresponsione del relativo controvalore monetario) delle Azioni in via anticipata rispetto ai termini del Regolamento e a prescindere dall'avveramento delle condizioni ivi previste; le stesse saranno, in particolare, riproporzionate *ratione temporis* sulla base della porzione del periodo di *vesting* già trascorsa e rispetto al loro valore a "*target*".

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, avrà altresì la facoltà di sospendere l'attribuzione e/o la consegna delle Azioni per il tempo necessario ad assumere le opportune decisioni al riguardo.

3. Destinatari del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant è rivolto a taluni dipendenti della Società, ai quali verranno attribuiti i Diritti, individuati a insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione, tra i soggetti investiti di funzioni ritenute strategicamente rilevanti all'interno della Società (i "Beneficiari").

L'individuazione dei Beneficiari sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale del Consiglio di Amministrazione che, in ragione delle finalità del Piano di Stock Grant, delle strategie della Società e degli obiettivi da conseguire, terrà conto, tra l'altro, dell'importanza strategica del ruolo ricoperto nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri, compiti e responsabilità sull'esecuzione e applicazione del Piano di Stock Grant ad uno o più dei suoi membri, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione dei Diritti ai Beneficiari (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del Piano di Stock Grant nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

4. Durata del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant avrà termine il 31 dicembre 2026.

L'assegnazione gratuita ai Beneficiari delle Azioni avverrà al raggiungimento degli Obiettivi, i quali saranno determinati puntualmente dal Consiglio di Amministrazione, in linea con le prassi di mercato per operazioni analoghe.

5. Limiti al trasferimento dei Diritti

I Diritti sono strettamente personali, nominativi e intrasferibili (fatta salva la trasmissibilità *mortis causa*).

6. Sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese

Si segnala che il Piano di Stock Grant non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Signori Azionisti, in virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente:


PROPOSTA DI DELIBERA

"L'Assemblea Ordinaria di Espe S.p.A.,

*preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute
delibera*

- *di approvare il piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2025-2026" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare completa e integrale attuazione al "Piano di Stock Grant 2025-2026", tra cui, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di definire e approvare il regolamento del piano (nonché eventuali integrazioni e/o modificazioni), individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di diritti da attribuire a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, definire gli obiettivi, attribuire e consegnare le azioni ai beneficiari (altresì determinando se utilizzare azioni rivenienti da aumenti di capitale o, previa autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, azioni proprie), nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano a uno o più amministratori in carica pro tempore di Espe S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione".*

A servizio del "Piano di Stock Grant 2025 - 2026" di cui al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione propone un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 7140, da imputarsi



integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 35.700 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare (le "Azioni") e la conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale (collettivamente, l'"Aumento di Capitale Gratuito").

1. Motivazioni dell'Aumento di Capitale Gratuito

Al fine di reperire le Azioni da assegnare ai beneficiari del Piano sopra descritto (i "Beneficiari"), il cui numero sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui siano raggiunti gli obiettivi ivi previsti, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'attenzione degli Azionisti di ESPE la proposta di Aumento di Capitale Gratuito.

Le ragioni ed i criteri in base ai quali la Società stabilirà il rapporto tra l'attribuzione delle Azioni ed altri componenti della retribuzione complessiva dei Beneficiari sono volti a realizzare un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società dei soggetti che ricoprono posizioni determinanti e/o svolgono attività rilevanti per la crescita e lo sviluppo di quest'ultima e, in generale, del Gruppo.

Attraverso l'implementazione del Piano di Stock Grant, dunque, la Società intende promuovere e perseguire i seguenti obiettivi:

- attrarre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e professionalità richieste dal ruolo ricoperto nella Società e, pertanto, sviluppare ulteriormente politiche di *attraction* verso figure manageriali e professionali di talento, al fine del continuo sviluppo e rafforzamento delle competenze chiave e distintive della Società e sviluppare ulteriormente politiche di *retention* volte a fidelizzare le risorse chiave aziendali ed incentivare la loro permanenza nella Società;
- perseguire il successo sostenibile della Società;
- introdurre politiche tendenti a fidelizzare le risorse chiave aziendali ed incentivare la loro permanenza nella Società.

2. Modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale Gratuito

Subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, il Consiglio di Amministrazione determinerà il numero di Azioni da attribuire gratuitamente ai Beneficiari. L'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., dovrà avvenire mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine. In tal modo, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di emettere azioni, in più *tranche*, a valere sull'Aumento di Capitale Gratuito, in base alle modalità di attribuzione ai Beneficiari delle azioni indicate dal Piano di Stock Grant, subordinatamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano.

Quale termine ultimo entro cui eseguire l'Aumento di Capitale Gratuito, il Consiglio di Amministrazione propone la data del 31 dicembre 2026, tenuto conto della durata del Piano di Stock Grant.

Essendo l'Aumento di Capitale Gratuito connotato dal requisito della scindibilità, in caso di mancata attribuzione, ai sensi del Piano, di tutte le n. 35.700 Azioni entro il 31 dicembre 2026, il capitale aumenterà di un importo calcolato in funzione delle sole attribuzioni effettuate.

Il numero complessivo massimo di azioni da attribuire ai Beneficiari a valere sull'Aumento di Capitale Gratuito è pari a n. 35.700, che rappresentano lo 0,29% delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.


3. Caratteristiche delle azioni di nuova emissione

La Società metterà gratuitamente a disposizione dei Beneficiari le Azioni di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, secondo quanto previsto nel Piano Stock Grant.

Le Azioni oggetto di attribuzione ai Beneficiari avranno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventa titolare delle stesse e saranno munite delle cedole in corso a detta data.

4. Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione

L'aumento del capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant, in caso di sua integrale esecuzione, determinerà per gli azionisti della Società (non tenendosi beninteso conto dell'esecuzione di altri aumenti di capitale e/o l'utilizzo di azioni proprie della Società) una diluizione pari a circa lo 0,29% dell'attuale capitale sociale.




5. Confronto della nuova formulazione proposta dell'articolo dello statuto con il testo vigente

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 6 dello Statuto sociale raffrontato con il testo nella versione che si propone di adottare, con la precisazione che le parti soppresse sono evidenziate in carattere barrato e le parti oggetto di nuovo inserimento sono evidenziate in carattere grassetto.

| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| <p align="center">Articolo 6</p> <p align="center">Capitale sociale - Azioni</p> | <p align="center">Articolo 6</p> <p align="center">Capitale sociale - Azioni</p> |
| <p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad euro 2.428.155,00 (duemilioni quattrocentoventottomilacentocinquantacinque virgola zero zero) ed è diviso in n. 12.140.775 (dodicimilioni centoquarantamila settecento settantacinque) azioni senza indicazione del valore nominale di cui:</p> <p align="center">- n. 9.140.775</p> <p>(novemilioni centoquarantamila settecento settantacinque) azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie");</p> <p align="center">- n. 3.000.000 (tremilioni) azioni a voto plurimo ("Azioni A" e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le "Azioni").</p> | <p>Invariato</p> |
| <p>6.2 Le Azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.</p> | <p>Invariato</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>6.3 L'assemblea straordinaria dei soci del 28 novembre 2023 (verbalizzata con atto del notaio Filippo Zabban di Milano) ha, tra l'altro, deliberato, per il caso in cui il Consiglio di Amministrazione esercitasse la facoltà di emettere i warrant previsti dall'assemblea medesima, un aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, in più tranches, a servizio della predetta emissione di warrant, per un ammontare nominale massimo di Euro 875.000,00 (ottocentotrentacinquemila virgola zero zero), oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 4.375.000 (quattromilioneventacinquemila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie previste dal presente statuto, con esclusione - per quanto necessario - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c..</p> <p>A tal fine l'assemblea ha deliberato altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di riservare detto aumento esclusivamente ai titolari dei Warrant, in ragione del Rapporto di Esercizio che sarà definitivamente stabilito a cura del Consiglio di Amministrazione, alle seguenti principali condizioni: (i) le azioni di compendio del presente aumento potranno essere sottoscritte durante i periodi di esercizio che saranno previsti nel definitivo regolamento dei warrant; (ii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio (nei relativi periodi di esercizio), da versare integralmente all'atto della relativa sottoscrizione, è quello che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione; - di fissare al 31 dicembre 2027, fermo quanto sarà previsto nel testo definitivo del Regolamento Warrant, il termine ultimo di sottoscrizione del suddetto aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c., che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine e con effetto dalle medesime. | <p>Invariato</p> |
| <p>6.4 In data 26 gennaio 2024, l'assemblea dei soci ha deliberato di conferire all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare entro cinque anni dalla data del 26 gennaio</p> | |

2024, il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, per un ammontare massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data dell'aumento, da offrire a uno o più partner industriali, finanziari e/o strategici o investitori istituzionali italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società da individuarsi a cura dell'organo amministrativo, con facoltà per l'organo amministrativo di consentire la liberazione delle azioni sottoscritte di compendio dell'aumento di capitale anche, se del caso, mediante compensazione di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai sottoscrittori delle azioni nei confronti della Società, derivanti dalla vendita a favore della Società medesima di partecipazioni sociali, fatta precisazione che, in tal caso, in occasione dell'esercizio della delega, si dovrà provvedere alla predisposizione di una perizia di stima da redigersi ai sensi dell'art. 2343-ter del codice civile, finalizzata a confermare la corretta formazione del capitale sociale in applicazione dei principi enunciati dalla massima n. 125 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni più ampio potere e facoltà per (a) fissare, per ogni eventuale singola tranche, il numero delle azioni, il prezzo unitario di emissione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo e il godimento delle azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da emettersi di volta in volta, fermo restando che troveranno applicazione, in sede di esercizio della delega, le disposizioni di cui all'articolo 2441 commi 5 e 6, in merito, inter alia, al prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, salvo - ove mai possibile - la rinuncia di tutti i soci; (b) stabilire che la disapplicazione del diritto di opzione dovrà essere giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili, quali l'ampliamento della compagine sociale a favore di partner industriali, finanziari e/o strategici o investitori



| | |
|---|--|
| <p>istituzionali italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società da individuarsi a cura dell'organo amministrativo; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie, determinando altresì quanta parte del prezzo di emissione delle azioni allocare a parità contabile implicita e quanta parte ad eventuale sovrapprezzo. Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 novembre 2024, in esecuzione della delega conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 26 gennaio 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via inscindibile e a pagamento, di Euro 873.825, ad un prezzo di emissione per ciascuna Azione Ordinaria pari a Euro 3,00, di cui Euro 0,20 imputati a capitale ed Euro 2,80 a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., mediante emissione di n. 291.275 Azioni Ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da offrire in sottoscrizione al Sig. Matteo Vecchiato, e da liberarsi mediante compensazione con credito - certo liquido ed esigibile - vantato nei confronti di ESPE da quest'ultimo, riveniente dalla cessione ad ESPE del 100% del capitale sociale di Permotech S.r.l. di sua proprietà. Il relativo aumento, per nominali Euro 58.255,00 e complessivi Euro 873.825 comprensivi di sovrapprezzo, è stato sottoscritto e di ciò tiene conto l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale di cui al primo comma del presente articolo.</p> | |
| | <p>In data 27 giugno 2025, l'Assemblea straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., ha deliberato di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, il capitale sociale, per massimi Euro 7.140 (settemilacentoquaranta) da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 35.700 (trentacinquemilasettecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2025-2026",</p> |

| | |
|--|---|
| | approvato dall'Assemblea ordinaria in pari data, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine. |
|--|---|

Si precisa che le modifiche statutarie in questione non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Signori Azionisti, in virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente:


PROPOSTA DI DELIBERA

" L'Assemblea Straordinaria di Espe S.p.A.,

- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*
- *preso atto delle deliberazioni precedentemente assunte dall'assemblea in seduta ordinaria relative all'approvazione del nuovo piano di incentivazione basato su strumenti finanziari "Piano di Stock Grant 2025-2026"*

delibera

- *di aumentare il capitale sociale gratuitamente ed in via scindibile, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2025-2026", per massimi Euro 7.140, da imputarsi integralmente a capitale sociale, e per massime n. 35.700 azioni ordinarie Espe S.p.A., senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione ed aventi godimento regolare, da eseguirsi in più tranche, nei termini e alle condizioni del suddetto piano;*
- *di modificare l'art. 6 dello statuto sociale mediante inserimento di un nuovo comma avente il seguente tenore: "In data 27 giugno 2025, l'Assemblea straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., ha deliberato di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, il capitale sociale, per massimi Euro 7.140 (settemilacentoquaranta) da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 35.700 (trentacinquemilasettento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2025-2026", approvato dall'Assemblea ordinaria in pari data, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione in più tranche, nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2025-2026", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 6 del vigente statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale ed il numero delle azioni ordinarie in circolazione,*



nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 del codice civile ed il deposito di volta in volta dello statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del codice civile;

- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica, anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato".*

Grantorto (PD), 10 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Enrico Meneghetti

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata: "ESPE S.p.A." (la "Società").

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Grantorto.

2.2. Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché – con le formalità previste all'art. 2365 c.c. – nel territorio nazionale, come infra previsto all'art. 24.1; il consiglio di amministrazione inoltre può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto:

(a) la realizzazione, produzione, commercializzazione, installazione e manutenzione di macchine, impianti e generatori per la produzione di energia da fonti rinnovabili quali energia fotovoltaica, idroelettrica, eolica, biomassa, biogas, singas e geotermia;

(b) l'assunzione di contratti di appalto e/o subappalto per l'installazione, la conduzione e/o manutenzione, di impianti chiavi in mano per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili quali energia fotovoltaica, idroelettrica, eolica, biomassa, biogas, singas e geotermia;

(c) l'attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione ed al miglioramento di macchine, impianti e generatori per la produzione di energia da fonti rinnovabili quali energia fotovoltaica, idroelettrica, eolica, biomassa, biogas, singas e geotermia;

(d) l'offerta di servizi integrati, anche di progettazione, per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi volti a consentire la riduzione dei consumi di energia e l'ottimizzazione dello sfruttamento delle energie in genere operando quale Energy Service Company (ESCO).

(e) l'attività di produzione di energia elettrica e termica in generale ed in particolare da fonti rinnovabili quali energia fotovoltaica, idroelettrica, eolica, biomassa, biogas, singas e geotermia;

(f) l'assunzione di contratti di appalto e/o subappalto per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, di sicurezza, anti-intrusione, TV a circuito chiuso e di impianti elettronici in genere;

(g) l'assunzione di contratti di appalto e/o subappalto per l'installazione e la manutenzione di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie;

(h) l'assunzione di contratti di appalto e/o subappalto per l'installazione e la manutenzione di impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente di-

distributore;

(i) l'assunzione di contratti di appalto e/o subappalto per l'installazione e la manutenzione di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

(j) l'assunzione di contratti di appalto e/o subappalto per l'installazione e la manutenzione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

(k) l'assunzione di contratti di appalto e/o subappalto per l'installazione e la manutenzione di impianti di protezione antincendio limitatamente a impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio, idranti, impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale;

(l) la costruzione di sistemi per il controllo dei processi industriali, di componenti elettronici attivi e passivi;

(m) il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti elettrici, elettronici, elettrotecnici, di componenti per l'automazione elettronica e pneumatica, nonché di macchine per l'industria;

(n) il commercio all'ingrosso e al dettaglio di biomasse e biogas;

(o) l'assunzione e il conferimento di mandati di rappresentanza con o senza deposito, di agenzia, di distribuzione, di commissionaria, di concessionaria di beni di qualsiasi tipo;

(p) la locazione, il comodato di attrezzature, di beni mobili e di rami d'azienda;

(q) lo studio, la realizzazione, la produzione, l'installazione, il commercio all'ingrosso e al minuto e la rappresentanza di qualsiasi dispositivo di ancoraggio, anticaduta ed antinfortunistico in generale per usi industriali, commerciali o domestici sia in Italia che all'estero;

(r) l'acquisto, la trasformazione, il trasporto e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di biomassa legnosa e di prodotti e sottoprodotti della stessa quali cippato, pellets e brichetti o qualsiasi altro tipo di biomassa.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La Società inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, salvo i limiti stabiliti dalla legge. In particolare, la Società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, joint venture, società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico.

La Società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico.

La Società può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli non-

ché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.

La Società opera senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La Società non svolge attività dal cui esercizio, né detiene attività dal cui possesso possa derivare l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 21 del 15 marzo 2012, né comunque fa luogo ad attività rilevanti ai sensi della complessiva disciplina cosiddetta "Golden Power", se non ad esito delle procedure previste dalla normativa predetta, nel rispetto dei poteri speciali del Governo.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 2.428.155,00 (duemilioniquattrocentoventottomilacentocinquantacinque virgola zero zero) ed è diviso in n. 12.140.775 (dodicimilionicentoquarantamilasettecentosettantacinque) azioni senza indicazione del valore nominale di cui:

- n. 9.140.775 (novemilionicentoquarantamilasettecentosettantacinque) azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie");
- n. 3.000.000 (tremilioni) azioni a voto plurimo ("Azioni A" e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le "Azioni").

6.2. Le Azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3. L'assemblea straordinaria dei soci del 28 novembre 2023 (verbalizzata con atto del notaio Filippo Zabban di Milano) ha, tra l'altro, deliberato, per il caso in cui il Consiglio di Amministrazione esercitasse la facoltà di emettere i warrant previsti dall'assemblea medesima, un aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, in più tranche, a servizio della predetta emissione di warrant, per un ammontare nominale massimo di Euro 875.000,00 (ottocentosettantacinquemila virgola zero zero), oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento

e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie previste dal presente statuto, con esclusione – per quanto necessario – del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c..

A tal fine l'assemblea ha deliberato altresì:

- di riservare detto aumento esclusivamente ai titolari dei Warrant, in ragione del Rapporto di Esercizio che sarà definitivamente stabilito a cura del Consiglio di Amministrazione, alle seguenti principali condizioni: (i) le azioni di compendio del presente aumento potranno essere sottoscritte durante i periodi di esercizio che saranno previsti nel definitivo regolamento dei warrant; (ii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio (nei relativi periodi di esercizio), da versare integralmente all'atto della relativa sottoscrizione, è quello che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione;

- di fissare al 31 dicembre 2027, fermo quanto sarà previsto nel testo definitivo del Regolamento Warrant, il termine ultimo di sottoscrizione del suddetto aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c., che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine e con effetto dalle medesime.

6.4. In data 26 gennaio 2024, l'assemblea dei soci ha deliberato di conferire all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare entro cinque anni dalla data del 26 gennaio 2024, il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, per un ammontare massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione-cinquecentomila virgola zero zero), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data dell'aumento, da offrire a uno o più partner industriali, finanziari e/o strategici o investitori istituzionali italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società da individuarsi a cura dell'organo amministrativo, con facoltà per l'organo amministrativo di consentire la liberazione delle azioni sottoscritte di compendio dell'aumento di capitale anche, se del caso, mediante compensazione di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai sottoscrittori delle azioni nei confronti della Società, derivanti dalla vendita a favore della Società medesima di partecipazioni sociali, fatta precisazione che, in tal caso, in occasione dell'esercizio della delega, si dovrà provvedere alla predisposizione di una perizia di stima da redigersi ai sensi dell'art. 2343-ter del codice civile, finalizzata a confermare la corretta formazione del capitale sociale in applicazione dei principi enunciati dalla massima n. 125 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni più ampio potere e facoltà per (a) fissare, per ogni eventuale singola tranche, il numero delle azioni, il prezzo unitario di emissione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo e il godimento delle azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da emettersi di volta in volta, fermo restando che troveranno applicazione, in sede di esercizio della delega, le disposizioni di cui all'articolo 2441

commi 5 e 6, in merito, inter alia, al prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, salvo – ove mai possibile – la rinuncia di tutti i soci; (b) stabilire che la disapplicazione del diritto di opzione dovrà essere giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili, quali l'ampliamento della compagine sociale a favore di partner industriali, finanziari e/o strategici o investitori istituzionali italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società da individuarsi a cura dell'organo amministrativo; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie, determinando altresì quanta parte del prezzo di emissione delle azioni allocare a parità contabile implicita e quanta parte ad eventuale sovrapprezzo.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 novembre 2024, in esecuzione della delega conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 26 gennaio 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via inscindibile e a pagamento, di Euro 873.825, ad un prezzo di emissione per ciascuna Azione Ordinaria pari a Euro 3,00, di cui Euro 0,20 imputati a capitale ed Euro 2,80 a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., mediante emissione di n. 291.275 Azioni Ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da offrire in sottoscrizione al Sig. Matteo Vecchiato, e da liberarsi mediante compensazione con credito – certo liquido ed esigibile – vantato nei confronti di ESPE da quest'ultimo, rivivente dalla cessione ad ESPE del 100% del capitale sociale di Permotech S.r.l. di sua proprietà. Il relativo aumento, per nominali Euro 58.255,00 e complessivi Euro 873.825 comprensivi di sovrapprezzo, è stato sottoscritto e di ciò tiene conto l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale di cui al primo comma del presente articolo.

In data 27 giugno 2025, l'Assemblea straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., ha deliberato di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, il capitale sociale, per massimi Euro 7.140 (settemilacentoquaranta) da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 35.700 (trentacinquemilasettento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2025-2026", approvato dall'Assemblea ordinaria in pari data, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine.

Articolo 6-bis

Azioni A

6-bis.1 Le Azioni A attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni A in misura di 3 (tre) voti per ogni Azione, in relazione a alle assemblee della Società, nel rispetto degli eventuali limiti di legge.

6-bis.2 Le Azioni A si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione A, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né

delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi ("Cause di Conversione"):

(a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni A, per tutte o parte delle Azioni A dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni A di cui viene chiesta la conversione ("Rinuncia al Voto Plurimo");

(b) il trasferimento delle Azioni A a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni A da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso ("Trasferimento"), fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di seguito indicate (i "Trasferimenti Consentiti"):

1. qualsiasi trasferimento tra soggetti che siano già titolari di Azioni A;

2. qualsiasi Trasferimento in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni A dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo;

3. qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust a condizione che i beneficiari del trust siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti;

4. qualsiasi Trasferimento derivante da una fusione o da una scissione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni A continui ad essere assoggettato, anche dopo la fusione o la scissione, al medesimo soggetto che controllava il titolare delle azioni medesime;

5. qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria (come di seguito definita) oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria a un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante;

6. il Cambio di Controllo (come di seguito definito) e il Cambio di Mandato (come di seguito definito) non comportano la conversione delle Azioni A nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento Consentito.

(c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni A, per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile, applicabile mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo ad una

società o ad un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni A ("Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda (i) da un Trasferimento Consentito; (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni A; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni A.

(d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni A intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 ("Società Fiduciaria"), tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni A da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria ("Cambio di Mandato"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito, come descritto e definito precedentemente.

6-bis.3 In ogni caso di Trasferimento delle Azioni A, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("Intermediari") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni A trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.

6-bis.4 Qualora il trasferimento delle Azioni A abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento Consentito fornire istruzioni all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni A, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto precedentemente. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

6-bis.5 In ogni ipotesi di conversione di Azioni A in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società l'ultimo giorno di calendario del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.

6-bis.6 L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni A in cui è suddiviso il capitale sociale.

6-bis.7 In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del ve-

rificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni A per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è ridotto da 3 (tre) voti a 1 (uno) voto ciascuna, sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.

Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni A per le quali si sia verificata una Causa di Conversione non regolarizzata (con ciò intendendosi il raggiungimento delle maggioranze previste per l'adozione della relativa delibera, conteggiando tre voti in luogo di uno per ciascuna Azione in oggetto) sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile.

6-bis.8 In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

(a) in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;

(b) in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano Azioni Ordinarie ovvero Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni a Voto Plurimo.

(c) in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione delle due categorie di Azioni Ordinarie e Azioni A: (i) il numero delle emittende Azioni Ordinarie e Azioni A dovrà essere proporzionale al numero di Azioni Ordinarie e Azioni A in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione, e (ii) le Azioni Ordinarie e le Azioni A di nuova emissione dovranno essere offerte prioritariamente in sottoscrizione al singolo socio in base alla proporzione, rispettivamente, di Azioni Ordinarie e di Azioni A dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi, altresì, che: (I) le Azioni A potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni A; (II) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle Azioni A di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni A, le Azioni A si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione A e saranno offerte in opzione agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;

(d) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c., salvo che le caratteristiche delle nuove azioni non concretino pregiudizio alle Azioni Ordinarie e alle Azioni A, ai sensi dell'art. 2376 c.c..

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-duodecies, del TUF.

7.2 La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili (anche precedentemente mandati a nuovo) ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di Azioni Ordinarie da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.4. L'assemblea può attribuire, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere, ai sensi dell'articolo 2420-ter c.c., obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di Azioni e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, che provvede alla idonea modifica statutaria.

8.5. E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, e del 10% (dieci per cento) del numero delle Azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni Ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può

deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nel caso di cui al 2349, secondo comma, c.c. possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società, anche mediante delibera del Consiglio di Amministrazione nei casi consentiti dalla legge o dal presente Statuto, può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

Articolo 12

OPA Endosocietaria

12.1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente (il "Regolamento Emittenti").

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti,

dal Panel di cui al Regolamento Emittenti predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione delle Azioni Ordinarie della Società su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Articolo 12-bis

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

12-bis.1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

12-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

12-bis.4. Ai fini del presente statuto, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni Ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan), trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" (come definita nel Regolamento Emittenti), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti).

13.2. Ciascun azionista deve comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale valore non unitario del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dal termine previsto dalla legislazione applicabile (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina medesima). Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

13.3. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle Azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione

della relativa Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni Ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MI-FID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro

30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato a cura della società in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7 (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa, che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

16.2. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.3. Il voto triplo attribuito alle Azioni A si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

16.4. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono

regolati dalla legge.

16.5. Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies del medesimo TUF. Anche in tal caso la partecipazione all'assemblea può avvenire con mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dal presente statuto. La delega o subdelega come sopra conferita ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe, nonché gli speciali termini e modalità di presentazione di domande e proposte di delibera da parte dei soggetti legittimati sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente, ove nominato, o (in subordine) dall'Amministratore Delegato ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. Quando le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle Azioni Ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale

data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni Ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario nominato dal Presidente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 19bis Assemblee speciali

19bis.1 Ai fini dell'esercizio dei diritti attribuiti dal presente Statuto alle diverse categorie di Azioni mediante deliberazione assembleare, fermo il disposto dell'articolo 2376 del Codice Civile, dovrà procedersi mediante:

- separate assemblee speciali dei soci, per le cui regole di funzionamento si fa rinvio alle regole dettate dal presente Statuto per l'assemblea straordinaria; oppure
- separata votazione nell'assemblea generale dei soci, a condizione che l'assemblea generale sia stata convocata anche quale assemblea speciale e siano presenti – per ciascuna categoria di Azioni chiamata a votare – tutti i titolari delle Azioni della relativa categoria, ed i medesimi

votino a favore.

19bis.2 Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza."

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni Ordinarie di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere delegato, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo del c.c., nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo del c.c.. E' facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147- quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri

di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

~ dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

~ dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che

hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea deli-

bera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, ove nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppiopoi caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione, ove di volta in volta così deciso dal Presidente del consiglio di amministrazione, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che

ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 24

Poteri di gestione

24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c. possono essere assunte dall'organo amministrativo.

24.2. Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "Procedura") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. La Procedura può altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei

soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei

voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

27.16. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIoglimento

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti, ivi incluso, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

Articolo 33

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1. Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, la Società risultasse diffusa fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

FIRMATO:

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 89/1913 (legge notarile).
Milano, via Montebello n. 27, lì nove luglio duemilaventicinque.
Notaio Giovanni Ricci (firma digitale)